



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFIN. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 18.01.2024

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELL'ORSO" - 03 E 04 FEBBRAIO 2024 IN FRAZ. URBIANO. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI E DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN BOTTIGLIE E DI LATTINE.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 03 – 04 febbraio 2024 si terrà presso la Fraz. Urbiano, la manifestazione denominata "Festa dell'Orso" come da programma depositato agli atti del Comune, dal Presidente della Proloco di Mompantero, che prevede:

- sabato 3 febbraio alle ore 20.00 passeggiata enogastronomica per le vie di Urbiano
- domenica 4 febbraio alle ore 14.00 banco di beneficenza e sfilata/ballo dell'Orso

Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
- la Circolare della Prefettura di Torino del 26.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Istruzioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare della Prefettura di Torino del 03.08.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Modelli organizzativi";

Considerato che la manifestazione per le sue caratteristiche, richiamerà un notevole afflusso di pubblico che, per la natura della serata del 3 febbraio, potrebbe essere indotto al consumo di bevande;

Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione

di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area della manifestazione e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

agli organizzatori della manifestazione, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:

1. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
2. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro, in contenitori di vetro, e in lattine.
3. è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
4. è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in bottiglie, bicchieri di vetro, in contenitori di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

La presente ordinanza si applica all'area della manifestazione e in tutta Frazione Urbiano nel periodo di svolgimento della festa dalle ore 20:00 del 03 febbraio 2024 e dalle ore 14:00 del 04 febbraio 2024

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Alla Pro Loco di Mompantero;
- Al Prefetto di Torino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
- Al Comando di Polizia Stradale e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa.

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.



IL SINDACO
DAVIDE GASTALDO